



COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Olbia - Tempio

**Regolamento Comunale disciplinante
l'esercizio della Fiera Mercato Serale Estiva**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 28.04.2015

INDICE

ART. 1 - Oggetto.....	Pag. 3
ARTI. 2 Fonti normative.....	Pag. 3
ART. 3 Tipologia.....	Pag. 3
ART. 4 Periodo ed orario di svolgimento.....	Pag. 3
ART. 5 Area di svolgimento.....	Pag. 3
ART. 6 Eventuale spostamenti.....	Pag. 4
ART. 7 Numero stalli per settore merceologico.....	Pag. 4
ART. 8 Tipologia di mercato	Pag. 4
ART. 9 Requisiti richiesti	Pag. 5
ART. 10 Adempimenti e oneri dei concessionari richiesti.....	Pag. 5
ART. 11 Altri corrispettivi	Pag. 6
ART. 12 Modalità di accesso	Pag. 6
ART. 13 Specializzazioni merceologiche	Pag. 6
ART. 14 Concessione temporanea dei posteggi agli operatori precari.....	Pag. 7
ART. 15 Assenze del titolare.....	Pag. 7
ART. 16 Disposizioni generali per gli operatori.....	Pag. 7
ART. 17 Modalità di presentazione delle istanze.....	Pag. 8
ART. 18 Contenuto merceologico dell'autorizzazione.....	Pag. 8
ART. 19 Assegnazione di posteggi	Pag. 8
ART. 20 Graduatorie	Pag. 9
ART. 21 Disposizioni igienico	Pag. 9
ART. 22 Controlli.....	Pag. 9
ART. 23 Obblighi degli assegnatari di posteggio.....	Pag. 10
ART. 24 Ottimizzazione del Mercato.....	Pag. 10
ART. 25 Sanzioni e misure ripristinatorie.....	Pag. 11
ART. 26 Sospensione e revoca della concessione.....	Pag. 12
ART. 27 Norme transitorie e finali.....	Pag. 12

ART. 1

Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione della Fiera Mercato Serale Estiva che si tiene nel Comune di Golfo Aranci nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e settembre di ogni anno;
- 2) Il Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale;

ART. 2

Fonti normative

- Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114;
- Legge 08/08/1985 n. 443;
- R.D. 18/06/1931, n. 773
- Legge Regionale 18.05.2006, n. 5;
- Deliberazione di G.R. n. 53/15 del 20/12/2006;
- Deliberazione di G.R. N° 3/14 DEL 24/01/2006;
- Deliberazione di G.R. N° 15/15 del 19/04/2007.

ART. 3

Tipologia

La Fiera Mercato Serale Estiva, istituita con provvedimento consiliare, ha per oggetto la vendita di oggetti di artigianato in genere di produzione propria ed in particolare di prodotti tipici regionali/nazionali ed esteri, di oggetti di antiquariato (con più di 50 anni), di libri con diritto di priorità riservato agli editori locali .

ART. 4

Periodo ed orario di svolgimento

- 1) La Fiera Mercato Serale Estiva si svolge tutti giorni nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre di ogni anno;
- 2) L'orario dello svolgimento verrà stabilito con Ordinanza del Responsabile del Servizio Suap;

ART. 5

Area di svolgimento

- 1) La Fiera Mercato Serale Estiva si svolge in via Libertà nel tratto compreso tra il Municipio- Traversa Su Mattone e la Piazza del Porto compresa; l'area delimitata da apposite transenne e nastro segnaletico verrà distinta come segue:
 - a) - Musicisti (Piazzetta dei Delfini);
 - Ritrattisti (Piazzetta dei Delfini);
 - Pittori (Piazzetta dei Delfini);
 - Artigiani creativi di stampe, informatica ed elaborazioni grafiche ecc;
 - Artigiani creativi, bigiotteria;
 - Artigiani creativi, oggettistica;

- Creatori di opere di ingegno in genere, con esposizione dei prodotti artistici da essi realizzati che operano nel settore non alimentare e che si impegnano a dare dimostrazione sui procedimenti di creazione delle stesse opere direttamente sul posteggio loro assegnato, fatta esclusione per i prodotti per i quali risulta oggettivamente difficoltosa o impossibile tale dimostrazione;
- torrone, miele e dolciumi locali tipici Sardi;
- prodotti alimentari tipici regionali (Miele, liquori ecc);
- Articoli di artigianato locale, souvenir prodotti esclusivamente in Sardegna;
- Articoli di artigianato di souvenir e oggettistica varia, prodotta nel resto d'Italia;
- Articoli di artigianato di produzione Estera;
- Articoli di bigiotteria artigianale prodotti esclusivamente in Sardegna;
- Articoli di bigiotteria non prodotti in Sardegna;
- Articoli di bigiotteria di produzione estera;
- Prodotti di abbigliamento etnico i cui operatori commerciali non devono superare le cinque unità nell'intera Fiera Mercato Serale Estiva;
- Antiquariato;
- Libri, editoria locale;

ART. 6 **Eventuale spostamento**

1) Qualora le aree indicate all'Articolo 5 dovessero risultare eccezionalmente utilizzate dal Comune di Golfo Aranci per lo svolgimento di manifestazione, in occasione di eventi particolari, o temporaneamente non disponibili per qualsiasi motivazione, la Fiera Mercato potrà essere trasferita in altra sede, previo preavviso agli operatori concessionari dei posteggi.

ART. 7 **Numero stalli per settore merceologico**

- 1) Il numero dei posteggi viene stabilito come segue:
- Settore alimentare per la vendita di articoli alimentari dell'artigianato di produzione propria e di prodotti tipici regionali e locali di produzione propria: in misura del 20% su 1 totale degli stalli disponibili;
 - Settore non alimentare per la vendita di oggetti di antiquariato, di oggetti dell'artigianato locale, nazionale ed estero, bigiotteria locale e non, libri e editoria locale: in misura del 80 % sul totale degli stalli disponibili;

ART. 8 **Tipologia della Fiera Mercato**

1) Alla Fiera Mercato Serale Estiva sarà consentita la partecipazione:

- a) Agli operatori artigiani regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese artigiane che si impegnano, qualora non fosse oggettivamente inattuabile, a dare dimostrazione sui procedimenti di creazione dei manufatti direttamente sul posteggio loro assegnato;
- b) Ai creatori di oggetti dell'artigianato e prodotti tipici regionali e locali, con diritto di priorità agli operatori locali che si impegnano, qualora non fosse oggettivamente

inattuabile, a dare dimostrazione sui procedimenti di creazione dei manufatti direttamente sul posteggio loro assegnato;

c) Agli operatori che esercitano l'attività di vendita di oggetti di antiquariato;

d) Ai commercianti di libri, con diritto di priorità riservato agli editori locali.

2) Alla Fiera Mercato Serale Estiva non sarà consentita la vendita di:

a) Prodotti alimentari, ad eccezione di alimenti tipici sardi quali torrone, dolciumi vari, liquori, miele, prodotti esclusivamente in Sardegna;

b) Oggetti realizzati con metalli (oro e argento) e pietre preziose di vario tipo, corallo ecc.;

c) Interventi sul corpo umano (tatuaggi ecc.) o su animali che per motivi igienico sanitari o di decoro pubblico non possono essere eseguiti in luoghi aperti;

d) Opere di qualsiasi natura che riproducano immagini pornografiche, istigatrici alla violenza, di ispirazione razzista o che comunque siano lesive dell'immagine della località.

ART. 9

Requisiti richiesti

1) Alla Fiera Mercato Serale Estiva possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:

- Gli artigiani regolarmente iscritti all'Albo degli Artigiani;
- Gli operatori che esercitano l'attività di creazione, vendita e/o esposizione di opere d'arte e d'ingegno creativo per la quale non si applica il D.Lgs n° 114 ai sensi dell'art. 4 comma 2° lettera h);
- Gli antiquari regolarmente riconosciuti ed in possesso della documentazione comprovante la regolarità dell'esercizio effettuato;
- I titolari di regolare autorizzazione per il commercio in forma itinerante su area pubblica, regolarmente iscritti al registro delle Imprese presso le Camere di Commercio delle Province di appartenenza;
- Consorzi o Associazioni di operatori ambulanti regolarmente costituiti *la cui sommatoria del numero di stalli ad esse destinati non può eccedere il 60 % del numero totale degli stalli presenti nell'area mercatale*;

2) Gli operatori presenti alla Fiera Mercato sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche stabilite nell'Articolo 13, nonché alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza ed alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 10

Adempimenti e oneri dei concessionari richiesti

1) Gli spazi espositivi saranno assegnati esclusivamente ad operatori aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, quelli previsti al precedente art. 9 in ossequio ai parametri fissati nell'art. 8.

2) Ogni autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, dà diritto ad un solo posteggio e non è cedibile a terzi; non è previsto in nessun caso l'istituto di delega, intesa

come sostituzione temporanea del regolare assegnatario stabilita con atto tra operatori; si precisa che il titolare dello stallo dovrà sempre esercitare l'attività di persona o con l'aiuto di personale dipendente regolarmente assunto secondo la normativa vigente.

3) Il pagamento della concessione di suolo pubblico ed altri oneri, deve essere effettuato per intero prima della data di inizio della Fiera mercato serale estiva e comunque la ricevuta del versamento dell'importo dovuto dovrà essere esibita all'atto del rilascio dell'autorizzazione ad occupare lo stallo, costituendo documento essenziale per l'emissione del provvedimento autorizzativo;

Gli spuntisti che intendono accedere all'area di mercato, al momento dell'assegnazione dello stallo provvisorio, devono procedere al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico mediante versamento sul C/C postale del Comune, la cui ricevuta dovrà essere esibita nei giorni successivi agli agenti della Polizia Locale;

Gli spuntisti inadempienti non avranno diritto a piazzare alcun banco nei giorni successivi fino a quando non provvederanno a sanare quanto dovuto esibendo apposita ricevuta di pagamento".

4) La Giunta Comunale stabilisce le competenze economiche dovute.

5) A partire dall'edizione 2014, agli ambulanti che dimostreranno di aver presenziato nella precedente edizione per almeno il 75 % dei giorni di durata del mercato stesso verrà riconosciuta una riduzione della tassa nella misura del 50%;

ART. 11

Altri Corrispettivi

1) La Giunta Municipale può prevedere che gli operatori siano altresì tenuti al pagamento, oltre alle tariffe stabilite al comma 4 dell'art. 10, anche di un corrispettivo quale rimborso delle spese sostenute per la pubblicità e l'organizzazione.

ART. 12

Modalità di accesso

1) Gli automezzi possono accedere all'area di mercato esclusivamente per l'approntamento dei banchi e senza effettuare manovre che possano produrre danni ai marciapiedi, è consentita la sosta dei veicoli solo ed esclusivamente all'interno di alcuni stalli presenti su via Libertà se vi è spazio sufficiente, diversamente dovranno essere parcheggiati altrove.

2) L'allestimento dello stallo da parte dell'operatore e sgombero con le relative operazioni di carico e scarico dovranno essere svolte entro e non oltre 30 minuti precedenti e successivi l'orario di apertura e chiusura del mercato;

2) L'operatore è tenuto a montare il proprio banco all'interno dello spazio assegnato, senza sporgere oltre o occupare suolo pubblico o di altro operatore. Lo spazio previsto tra gli stalli dovrà essere sempre lasciato libero per il passaggio pedonale.

I titolari giornalmente hanno l'obbligo di procedere direttamente all'allestimento del proprio banco all'interno dello stallo assegnato; sarà cura della polizia locale accertare, successivamente, la presenza o meno dell'operatore;

3) Le strutture di allestimento utilizzate come banchi per la vendita dovranno essere decorose e non dovranno costituire pericolo per i clienti e passanti ed il tutto fissato con

idonei materiali; dovranno essere sostanzialmente composte da cavalletti e pianali in legno oppure altro materiale purché nel rispetto dell'arredo urbano, non dovranno inoltre ostruire il passaggio o l'ingresso agli accessi o finestre delle abitazioni adiacenti.

4) Gli articoli ed i prodotti devono essere esposti sui banchi o espositori di altezza minima di 50 cm. I tendoni di copertura del banco dovranno essere posizionati in modo da risultare ad un'altezza minima dal suolo di cm 200, senza sporgere oltre il perimetro assegnato.

ART. 13

Specializzazioni merceologiche

1) Le merci di cui all'articolo 3, comma 1 del presente regolamento concernono, nello specifico, le seguenti tipologie:

- Oggetti di antiquariato, cose vecchie ed usate di rigorosa qualità, antiche di almeno 50 anni;
- Filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
- Libri dell'editoria locale;
- Prodotti artigianali alimentari e non alimentari tipici locali realizzati in loco. Per quanto concerne tali prodotti i quali richiedono un procedimento di lavorazione complesso e che, pertanto, difficilmente possono essere realizzati sul posto come, ad esempio, vino, miele e similari, gli stessi devono comunque essere certificati e accompagnati da idonea documentazione comprovante la produzione propria";
- Prodotti artigianali non alimentari di produzione nazionale ed estera;

ART. 14

Concessione temporanea dei posteggi agli operatori precari

1) Concluse le operazioni di assegnazione dei posteggi ai titolari, negli orari fissati da apposita Ordinanza, si procederà ad assegnare giornalmente gli spazi liberi agli operatori su area pubblica presenti, sulla base di una graduatoria di spunta, previo pagamento del relativo corrispettivo definito dalla Giunta Comunale.

2) Tale graduatoria è formata sulla base delle presenze maturate dagli espositori come "spuntisti" e, a parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di iscrizione al registro delle imprese;

3) La concessione temporanea dei posteggi non può prescindere dalle specializzazioni merceologiche previste all'Articolo 13.

ART. 15

Assenze del titolare

1) Al titolare del posteggio risultante assente per più di tre giorni consecutivi o per più di sette giorni non consecutivi totali, verrà revocata l'autorizzazione, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o puerperio;

2) Le assenze devono essere giustificate con comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione (certificazione medica), da trasmettere agli uffici SUAP e Polizia

Municipale entro 48 ore dall'assenza; oltre tale termine l'assenza sarà ritenuta ingiustificata;

3) Le assenze immotivate comporteranno, a carico del concessionario, la perdita dei diritti di priorità previsti dal 2° Comma dell'art. 14 del presente Regolamento, a riguardo del maggior numero di presenze effettuate.

ART. 16

Disposizioni generali per gli operatori

1) Agli operatori si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale su suolo pubblico (concessione, revoca, subingresso).

2) Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce esposta.

3) E' consentito a tutti gli operatori del mercato l'utilizzo di strumenti sonori ovvero diffusori musicali a volume moderato fino alle ore 01,00 per tutta la durata dello svolgimento della Fiera Mercato serale Estiva;

ART. 17

Modalità di presentazione delle istanze

1) Gli operatori che vogliono partecipare alla Fiera Mercato Serale Estiva devono presentare domanda di assegnazione del posteggio successivamente all'emissione del BANDO che verrà pubblicato dal Comune di Golfo Aranci;

2) Ciascuna domanda deve contenere:

- Dati anagrafici;
- Residenza;
- Recapito telefonico;
- Codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
- Dichiarazione della qualità di operatore non professionale l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato;
- Dimensioni del posteggio richiesto;
- Esatta indicazione della merceologica trattata in conformità alla specializzazione merceologica.

3) Le domande di partecipazione alla Fiera Mercato Serale Estiva devono essere corredate di marca da bollo secondo il Fac simile di domanda allegato al relativo BANDO-AVVISO che verrà pubblicato ogni anno;

4) Le domande di partecipazione alla Fiera Mercato Serale Estiva presentate incomplete dei dati di cui al Comma precedente non saranno accolte e verranno automaticamente archiviate d'ufficio;

5) Allo stesso modo, le domande di partecipazione alla Fiera Mercato Serale Estiva per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'Articolo 13, non saranno accolte.

ART. 18
Contenuto merceologico dell'autorizzazione

1) L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e fatte salve le limitazioni in ordine alle disposizioni previste per l'assegnazione dei singoli posteggi.

ART. 19
Assegnazione dei posteggi

1) L'assegnazione dei posteggi viene effettuata dall'Ufficio SUAP sulla base della graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i sotto indicati criteri di priorità stabiliti, nell'ordine, dalle seguenti disposizioni:

a) **Consorzi o Associazioni di operatori ambulanti regolarmente costituiti;**

b) Operatori locali;

c) Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;

d) Anzianità dell'Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;

e) Ordine cronologico di presentazione della domanda;

f) A parità di punteggio verrà considerata l'anzianità anagrafica e, ad ulteriore parità il posteggio verrà assegnato mediante sorteggio;

2) Per quanto concerne l'ordine cronologico di presentazione delle domande, si fa riferimento per le istanze inoltrate tramite raccomandata A/R al timbro postale di spedizione mentre per le istanze consegnate personalmente, alla data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune;

3) Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione agli aventi diritto;

ART. 20
Graduatorie

1) Le graduatorie, formulate con i criteri di cui all'Articolo 19, saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento della Fiera Mercato Serale Estiva, (per l'anno in corso 5 giorni prima). Nelle stessa graduatoria saranno riportati sia i nominativi degli operatori commerciali che avranno titolo ad occupare un posteggio ai quali verrà rilasciata l'autorizzazione come titolare di stallo, sia gli operatori (spuntisti) che non rientrando nel numero degli stalli disponibili saranno autorizzati con relativo atto emesso dall'Ufficio Suap ad occupare gli spazi liberi disponibili indicati giornalmente dalla Polizia Municipale.

2) Le autorizzazioni sia per i titolari che per gli spuntisti potranno essere ritirate esclusivamente nei termini e luoghi indicati nel bando; Gli aventi diritto i quali non provvedano al ritiro del titolo concessorio entro i termini di riferimento, decadono automaticamente dal diritto di esercitare l'attività e i posteggi che risultano liberi vengono assegnati direttamente, nel rispetto della graduatoria, ad altri richiedenti.

ART. 21
Disposizioni igienico - sanitarie

1) Per quanto concerne le disposizioni in materia igienico - sanitaria, tutti gli operatori sono obbligati all'osservanza di tutte le norme poste alla tutela della salute pubblica. Gli operatori esercenti nel settore alimentare sono obbligati a mantenere una diligente pulizia personale e fare uso del copricapo e del camice in tela bianco da tenere sempre perfettamente pulito e abbottonato.

ART. 22
Controlli

Il Comune, tramite il Comando del Corpo di Polizia Municipale e con l'ausilio delle altre forze dell'ordine, provvederà alla verifica del rispetto delle norme vigenti da parte dei partecipanti alla Fiera Mercato Serale Estiva

La Polizia Municipale dovrà provvedere a far sgomberare l'area in cui si svolge il mercato dai veicoli presenti all'interno ed a chiudere e riaprire le vie interessate negli orari previsti dall'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio SUAP e Polizia Municipale, con relative transenne e nastro segnaletico che verranno messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Sarà inoltre compito della Polizia Locale vigilare sulla corretta occupazione degli stalli assegnati, rilevare le presenze e le assenze dei partecipanti, assegnare gli eventuali posti vacanti agli spuntisti aventi diritto in base al numero di presenze, verificare il corretto pagamento della TOSAP prevista sia per i titolari che per gli spuntisti".

ART. 23
Obblighi E divieti degli assegnatari di posteggio

1) Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto di:

- superare lo spazio concesso; l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie;
- lasciare il posteggio incustodito;
- ostruire il passaggio agli accessi o finestre delle abitazioni adiacenti con le attrezzature di vendita o furgoni o veicoli;
- svolgere commercio in forma itinerante;
- insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita. A tale scopo deve essere fatto uso degli appositi cassonetti;
- danneggiare la pavimentazione;
- utilizzare paletti o altri oggetti da fissare sul terreno;
- turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
- vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
- esercitare l'attività mediante l'ausilio di automezzi;
- infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- usare amplificatori di voci o reclamizzare il proprio prodotto ad alta voce;
- utilizzare gruppi elettrogeni;

- utilizzare impianti con fili volanti per gli allacci alla rete elettrica, in contrasto con le disposizioni impartite dall'amministrazione Comunale;
- effettuare lo scambio di posteggi tra gli operatori senza previa autorizzazione del Comune;
- subaffittare il posteggio a terzi.

Ed è fatto obbligo di:

- al di fuori degli orari di esercizio, lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e, comunque, di rimuovere tutti i rifiuti dall'operatore prodotti;
- rivestire il banco con teli o tovaglie consone al decoro urbano;
- Allineare i banchi sulla stessa fila nel rispetto degli spazi consentiti;
- munirsi di adeguato cavo elettrico per la fornitura di energia elettrica compatibile con all'idoneo impianto già predisposto a norma dall'amministrazione comunale;
- adeguare le proprie strutture di vendita alle tipologie ed alle ulteriori prescrizioni che saranno eventualmente dettate dalla Giunta Municipale a salvaguardia del decoro urbano.

ART. 24

Ottimizzazione del Mercato

La Giunta Comunale, conseguentemente ad eventuali segnalazioni pervenute dagli organi di controllo o da altri addetti, ha facoltà di adottare iniziative o misure opportune per il continuo miglioramento della manifestazione.

ART. 25

Sanzioni e misure ripristinatorie

- 1) Per le violazioni concernenti l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00, con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge 689/81;
- 2) Oltre all'applicazione della citata sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui le strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione delle strutture e/o attrezzature, entro 48 ore dalla contestazione;
- 3) L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 48 ore, e trasmettere copia del verbale di cui trattasi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 48 ore. Qualora il gestore dell'esercizio cui le strutture sono annesse non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre la rimozione coattivamente effettuata sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo;
- 4) Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine, si provvederà ad

emettere provvedimento di confisca finalizzato all'acquisizione delle strutture al patrimonio del Comune. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale all'uopo incaricato;

5) Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada;

6) Fatta salva l'azione penale ed i casi già contemplati anche dalle Leggi Regionali e dalle Leggi dello Stato, chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento è punito con una sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 da irrogarsi con le modalità previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689. Tali sanzioni verranno applicate dagli organi di Polizia Municipale preposti al controllo;

7) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689/1981.

ART. 26

Sospensione e revoca della concessione

1) I provvedimenti di cui agli articoli successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo;

2) La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- Agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;

- Gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

- La mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;

- I manufatti autorizzati non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

3) Nei casi di sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione;

4) In caso di seconda violazione delle norme di cui al presente articolo e a quelle di cui all'art. 19, le autorizzazioni sono sospese per un periodo di cinque giorni;

5) In caso di terza violazione sono sospese per un periodo di quindici giorni;

6) La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- La reiterata inosservanza (seconda violazione) alle disposizioni di cui al precedente art. 24;

- Le attività svolte sull'area siano causa di continuo disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

- In caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;

- In caso di reiterate e continue violazioni (quarta violazione) delle norme previste nel precedente comma 2 del presente articolo, accertate dai competenti organi di vigilanza.

7) I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico;

8) In caso di commercio abusivo è ordinata la sospensione immediata dell'attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci.

ART. 27

Norme transitorie e finali

La Giunta Municipale si riserva la possibilità, al fine di apportare significative migliorie al Mercato Estivo, di prevedere ulteriori disposizioni normative, giustificandone le motivazioni, ad integrazione di quelle di cui al presente regolamento;

Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;